

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

in data 5 ottobre 2015 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Marino Dacomo, nella sua qualità di Direttore di Gara della gara Nazionale svoltasi ad Asti in data 26-27 settembre 2015, presso la Società Nosenzo, nei confronti della Società Bassa Valle Helvetia e dei Sigg.ri Nicolino Ezio (cart. n. 427953), Parise Patrik (cart. n. 435098), Torrione Giuseppe vincolati presso quest'ultima, nonché nei confronti della Società La Perosina e dei Sigg.ri Carrera Paolo (cart. n. 337364), Melignano Luca (cart. n. 416757) e Pastre Carlo (cart. n. 436656) per presunte violazioni alle norme federali;

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia emerge che, in occasione della predetta gara, entrambe le Società sportive non hanno schierato la formazione al completo per disputare i quarti di finale;

In particolare, la Società Bassa Valle Helvetia, in occasione dell'incontro di quarti di finale avrebbe schierato in campo un solo giocatore (Sig. Giuseppe Biolatto), giustificando l'assenza dell'altro giocatore Sig. Nicolino Ezio in quanto impegnato in altro evento boccistico. Inoltre, sempre in occasione della predetta gara, la Società Bassa Valle Helvetia, non avrebbe comunicato la sostituzione del giocatore Marco Capello con il giocatore Giuseppe Torrione, con ciò ponendo in essere una ulteriore violazione delle norme federali;

La Società La Perosina, in occasione dei quarti di finale della medesima gara, avrebbe omesso di schierare in campo i Sigg.ri Carrera Paolo, Melignano Luca e Pastre Carlo adducendo come motivazione la non volontà di disputare la gara dei quarti di finale contro la formazione della medesima società, con ciò integrando una violazione alle norme federali.

In data 28 ottobre 2015 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava a tutti i denunciati di cui in premessa il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito agli stessi ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi.

In data 6 novembre 2015, pervenivano le memorie difensive della Società Bassa Valle Helvetia, anche in nome e per conto dei propri giocatori, Sigg.ri Ezio Nicolino e Giuseppe Biolatto.

In data 9 novembre 2015, pervenivano le memorie difensive dei giocatori Sigg.ri Carrera Paolo, Melignano Luca e Pastre Carlo tutti vincolati presso la Società La Perosina.

In data 11 novembre 2015, e quindi oltre il termine prefissato, pervenivano ulteriori memorie difensive a firma del Sig. Ezio Nicolino, vincolato presso la Società Bassa Valle Helvetia.

Con riferimento alla posizione della Società Bassa Valle Helvetia, anche alla luce delle memorie pervenute, viene confermato che i due giocatori denunciati avrebbero omesso di comunicare la sostituzione del giocatore Capello Marco, in quanto ritenevano che l'Arbitro di gara avesse già effettuato il controllo dei nulla osta dei giocatori.

Inoltre, emerge che il Sig. Nicolino Ezio avrebbe comunicato al denunciante la propria indisponibilità per la partita del giorno successivo in quanto, in qualità di gestore del Bocciodromo

della S.B. Valdelatorre, avrebbe dovuto presenziare in pari data ad una manifestazione boccistica femminile a carattere regionale che si sarebbe svolta presso la SB Valdelatorre.

Con riferimento, invece, alle memorie difensive pervenute dai giocatori vincolati presso la Società La Perosina, emergerebbe che la decisione di non presentare le formazioni al completo per i quarti di finale sarebbe stata, in parte, condivisa anche con il denunciante, al termine degli ottavi di finale.

Orbene, con riferimento ad entrambe le Società ed ai relativi giocatori denunciati, si rileva come gli stessi abbiano posto in essere una condotta in violazione dei Regolamenti Federali ed, in particolare, dell'art. 61, comma 3 lett. e) ed h) del Regolamento Giustizia e Disciplina FIB.

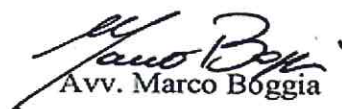
Fermo quanto sopra e nel richiamare i denunciati ad una più scrupolosa osservanza dei Regolamenti federali, si rileva tuttavia una buona fede nelle condotte in questione la quale deve essere tenuta in considerazione ai fini della irrogazione della sanzione.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia in questione, ritiene di infliggere ai denunciati la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 12 novembre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia